

Regolamento vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">TITOLO PRIMO</p> <p style="text-align: center;">Capo I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e della normativa Regionale ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Competenze</p> <p>1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 50, 54, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 e tenendo conto delle funzioni che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/00 spettano ai dirigenti</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO PRIMO</p> <p style="text-align: center;">Capo I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto</p> <p>Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e della normativa Regionale ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Competenze</p> <p>Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 50, 54, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 e tenendo conto delle funzioni che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/00 spettano ai dirigenti</p>

<p>2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 -113 – 113 bis del D. Lgs. 2567/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.</p> <p>3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs 267/00 e succ integrazioni e modificazioni</p> <p>4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 113 bis del D. Lgs. 267/00 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Responsabilità</p> <p>1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.</p> <p>2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.</p>	<p>I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal Capo II del Decreto Legislativo 23/12/2022, n. 201, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.</p> <p>In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs 267/00 e succ integrazioni e modificazioni</p> <p>Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 113 bis del D. Lgs. 267/00 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Responsabilità</p> <p>Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.</p> <p>Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento</p> <p>1. I servizi previsti dal presente regolamento sottoposti a pagamento di diritti o tariffe e i servizi gratuiti sono specificati nella tabella allegata.</p> <p>2. La giunta comunale con proprio atto stabilisce annualmente quanto dovuto</p> <p>3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2^a comma, lettera f) del D. Lgs 267/00 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.</p> <p>4. La concessione di aree, manufatti (loculi, tombe-tombine) è soggetta pagamento di un canone nella misura stabilita dalla Giunta comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento</p> <p>I servizi previsti dal presente regolamento sottoposti a pagamento di diritti o tariffe e i servizi gratuiti sono specificati nella tabella allegata.</p> <p>La giunta comunale con proprio atto stabilisce annualmente quanto dovuto</p> <p>Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2^a comma, lettera f) del D. Lgs 267/00 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.</p> <p>La concessione di aree, manufatti (loculi, tombe-tombine) è soggetta pagamento di un canone nella misura stabilita dalla Giunta comunale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Atti a disposizione del pubblico</p> <p>1. Presso il Cimitero comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.</p> <p>2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai 	<p style="text-align: center;">Art. 5 Atti a disposizione del pubblico</p> <p>Presso il Cimitero comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.</p> <p>Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi

<p>sensi del D. Lgs 267/00</p> <p style="text-align: center;">Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori</p> <p>1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o mediante apposta Convenzione con l'Azienda Sanitaria USSL, ai sensi dell'art.14 del DPR 10.09.1990 n.285.</p> <p>2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.</p> <p>3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, esclusi i familiari.</p> <p>4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.</p> <p>5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185</p>	<p>del D. Lgs 267/00</p> <p style="text-align: center;">Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori</p> <p>Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o mediante apposta Convenzione con l'Azienda Territoriale Sanitaria , ai sensi dell'art.14 del DPR 10.09.1990 n.285.</p> <p>L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, esclusi i familiari.</p> <p>Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.</p> <p>Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte</p> <p>La sorveglianza può essere esercitata con</p>
---	--

<p>6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.</p> <p style="text-align: center;">Capo III FERETRI</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Deposizione della salma nel feretro</p> <p>1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.</p> <p>2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.</p> <p>3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.</p> <p>4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.</p> <p>5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.</p>	<p>apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.</p> <p style="text-align: center;">Capo III FERETRI</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Deposizione della salma nel feretro</p> <p>Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.</p> <p>In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.</p> <p>La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.</p> <p>Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.</p> <p>Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 8 Verifica e chiusura feretri</p> <p>1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale chiamato ad eseguire il trasporto di cadavere</p> <p>2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.</p> <p>3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Verifica e chiusura feretri</p> <p>La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale chiamato ad eseguire il trasporto di cadavere</p> <p>Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.</p> <p>In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</p> <p>1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre sono quelli indicati dall'art. 30 del DPR 285/90 e quelli di cui all'art. 18 e di cui all'allegato 3 del R.R. 6/2004</p> <p>1bis — Le norme di riferimento sono riportate nell'allegato B al presente Regolamento</p> <p>2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.</p> <p>3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</p> <p>La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre sono quelli indicati dall'art. 30 del DPR 285/90.</p> <p>I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche previste dal DPR 285/1990</p> <p>Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con</p>

<p>rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.</p> <p>4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.</p> <p>5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Min. Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.</p> <p>6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.</p> <p>. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione aventi le caratteristiche tecniche previste dall'allegato tecnico al presente regolamento</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Fornitura gratuita di feretri abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Piastrina di riconoscimento</p>	<p>lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.</p> <p>Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.</p> <p>Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Min. Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.</p> <p>Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.</p> <p>E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Fornitura gratuita di feretri abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Piastrina di riconoscimento</p>
--	--

<p>1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.</p> <p>2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.</p> <p>3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV TRASPORTI FUNEBRI</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Modalità del trasporto e percorso</p> <p>1. I criteri di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.</p> <p>2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.</p>	<p>Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.</p> <p>Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.</p> <p>Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV TRASPORTI FUNEBRI</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Modalità del trasporto e percorso</p> <p>I criteri di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.</p> <p>Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.</p>
--	---

<p>3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco</p> <p>4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.</p> <p>5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale assumerà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.</p> <p>6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Norme generali per i trasporti</p> <p>1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285,</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento abrogato</p>	<p>Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco</p> <p>Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.</p> <p>Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Servizio di Polizia locale assumerà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo</p> <p>Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Norme generali per i trasporti</p> <p>Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285,</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento abrogato</p>
--	--

<p>3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.</p> <p>Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.</p> <p>4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.</p>	<p>Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.</p> <p>Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.</p> <p>4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Riti religiosi</p> <p>1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.</p> <p>2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Riti religiosi</p> <p>I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.</p> <p>La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale</p> <p>1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.</p> <p>2. In particolari circostanze, Responsabile del servizio competente,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale</p> <p>Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.</p> <p>In particolari circostanze, Responsabile del servizio competente, sentito il</p>

<p>sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.</p> <p>3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.</p> <p>4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</p> <p>1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale. il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.</p> <p>2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.</p> <p>3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.</p> <p>4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria</p>	<p>Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.</p> <p>I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.</p> <p>I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</p> <p>Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale. il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.</p> <p>Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.</p> <p>E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.</p> <p>Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale</p>
---	---

<p>locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</p> <p>1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio competente o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.</p> <p>2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.</p> <p>3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro di cui all'art. 36 comma 1 del R.R. 6/2004.</p> <p>4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.</p> <p>5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle</p>	<p>dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</p> <p>Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio competente o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.</p> <p>La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.</p> <p>All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale nr 4 del 14.06.2022</p> <p>Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.</p> <p>Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle</p>
--	--

<p>caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.</p> <p>6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.</p> <p>7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data Responsabile del Servizio competente o suo delegato osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.</p> <p>8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso. Verifiche preventive al trasporto di cadavere.</p> <p>9. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:</p> <p>a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;</p> <p>b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal regolamento Reg. reg. 9 novembre 2004, n. 6</p>	<p>caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.</p> <p>In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.</p> <p>Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data Responsabile del Servizio competente o suo delegato osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.</p> <p>Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso. Verifiche preventive al trasporto di cadavere.</p> <p>L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:</p> <p>a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;</p> <p>b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente</p>
--	---

<p>c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.</p> <p>10 L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività</p> <p>11. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.</p> <p>12. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero</p> <p>1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero</p> <p>1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino</p>	<p>c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente</p> <p>L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.</p> <p>L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.</p> <p>Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'Ats competente del luogo in cui si trova il cadavere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero</p> <p>1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero</p> <p>1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10</p>
---	--

<p>10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.</p>	<p>febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 Trasporto di ceneri e resti</p> <p>Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato</p> <p>2. Se il trasporto è da o per Stato estero, di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato</p> <p>3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.</p> <p>4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.</p> <p>5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 Trasporto di ceneri e resti</p> <p>Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato</p> <p>Se il trasporto è da o per Stato estero, di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato</p> <p>Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.</p> <p>Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.</p> <p>5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Autofunebri</p> <p>1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Carro funebre</p> <p>I carri funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite</p>

<p>internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.</p> <p>2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.</p> <p>3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.</p> <p>4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'<i>articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.</p> <p>5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.</p>	<p>internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.</p> <p>Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.</p> <p>L'ATS nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario del carro funebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ATS al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando il carro funebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.</p> <p>Il proprietario del carro funebre trasmette annualmente all'ATS che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'<i>articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.</p> <p>Periodicamente l'ATS effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">TITOLO SECONDO</p> <p style="text-align: center;">DEI CIMITERI</p> <p style="text-align: center;">Capo I CIMITERI</p> <p style="text-align: center;">Art. 25 Elenco cimiteri</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento mediante gestione diretta del Cimitero comunale sito in Via Romano, lungo la Statale Soncinese</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza</p> <p>. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.</p> <p>2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.</p> <p>3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. li 112, 113, 113bis del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.</p> <p>5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO SECONDO</p> <p style="text-align: center;">DEI CIMITERI</p> <p style="text-align: center;">Capo I CIMITERI</p> <p style="text-align: center;">Art. 25 Elenco cimiteri</p> <p>Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento mediante gestione diretta del Cimitero comunale sito in Via Romano, lungo la Statale Soncinese</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza</p> <p>. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.</p> <p>L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.</p> <p>Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. li 112, 113, 113bis del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.</p> <p>Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81</p>
---	--

<p>artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.</p> <p>6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria—locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Reparti speciali nel cimitero</p> <p>1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.</p> <p>2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.</p> <p>3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</p> <p>1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, anche altrove decedute, avevano nel Comune, al momento della</p>	<p>del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.</p> <p>Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Territoriale Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Reparti speciali nel cimitero</p> <p>Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.</p> <p>Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.</p> <p>In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</p> <p>Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, anche altrove decedute, avevano nel Comune, al momento della</p>
--	--

<p>morte o anche in periodi precedenti, la propria residenza. Possono altresì essere ricevute le salme di persone che abbiano rapporto di parentela, ai sensi del Codice Civile, con richiedenti che godano del diritto di sepoltura nel Comune.</p> <p>2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, del diritto di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.</p> <p>3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, a prescindere dalla residenza in vita, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto, possono provvedere i discendenti.</p> <p style="text-align: center;">Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 Disposizioni generali</p> <p>1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.</p> <p>2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego e le misure delle fosse devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.</p> <p>3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai</p>	<p>morte o anche in periodi precedenti, la propria residenza. Possono altresì essere ricevute le salme di persone che abbiano rapporto di parentela, ai sensi del Codice Civile, con richiedenti che godano del diritto di sepoltura nel Comune.</p> <p>Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, del diritto di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.</p> <p>Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, a prescindere dalla residenza in vita, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto, possono provvedere i discendenti.</p> <p style="text-align: center;">Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 Disposizioni generali</p> <p>Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.</p> <p>Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego e le misure delle fosse devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché a quanto dispone l'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4 del 14.06.2022.</p> <p>Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei</p>
--	--

<p>sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.</p> <p>4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 30.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Piano regolatore cimiteriale</p> <p>1. Il comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.</p> <p>2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.</p> <p>3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.</p> <p>4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.</p> <p>5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:</p>	<p>limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.</p> <p>Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 30.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Piano cimiteriale</p> <p>I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.</p> <p>Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.</p> <p>Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.</p> <p>Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:</p> <p>a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;</p> <p>b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati</p>
---	--

<p>a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;</p> <p>b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;</p> <p>c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;</p> <p>d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;</p> <p>e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;</p> <p>f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;</p> <p>g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;</p> <p>h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;</p> <p>i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.</p>	<p>all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;</p> <p>c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;</p> <p>d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;</p> <p>e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;</p> <p>f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;</p> <p>g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;</p> <p>h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;</p> <p>i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.</p> <p>Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.</p> <p>Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 5.</p> <p>Nella redazione del piano cimiteriale può</p>
--	---

<p>6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.</p> <p>7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di eadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.</p> <p>8. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:</p> <p>a) campi di inumazione comune;</p> <p>b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;</p> <p>c) tumulazioni individuali (loculi);</p> <p>d) cellette ossario per resti mortali;</p> <p>e) ossario comune.</p> <p>9. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.</p> <p>10. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione (cappelle tombe di famiglia tombine doppie tombine semplici)</p> <p>11. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. Reg. reg. 9 novembre 2004,</p>	<p>essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.</p> <p>In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.</p> <p>I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.</p> <p>Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II del Regolamento Regionale n.4/2022</p>
---	--

n. 6^f

Capo III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate nei campi di cui al precedente art.30, comma 8, lett.a)
2. Esse sono assegnate a titolo gratuito e hanno la durata di anni dieci.

Art. 32
Cippo

1. ~~Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, la cui foggia e le cui caratteristiche sono definite in apposita delibera di Giunta comunale~~

2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.1990 n. 285.

.Capo III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31
Inumazione

Le sepolture per inumazione sono effettuate nei campi di cui al precedente art.30, comma 5)

Esse sono assegnate per anni dieci.

Art. 32
Caratteristiche dei campi di inumazione

I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno

<p style="text-align: center;">Art. 33 Tumulazione</p> <p>1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombine, tombe di famiglia, cappelle) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.</p> <p>Nota: il servizio ("Detta tariffa è dovuta per qualsiasi tipo di tumulazione, per l'assistenza alle operazioni prestata dal personale comunale. Solo per la sepoltura in loculi tale diritto fisso è comprensivo anche della fornitura del materiale necessario per la chiusura del tumulo") viene descritto nella tabella che elenca tutti i servizi previsti dal regolamento stabilendone la gratuità od onerosità</p> <p>2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al</p>	<p>0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.</p> <p>Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.</p> <p>Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.</p> <p>In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.1990 n. 285.</p> <p style="text-align: center;">Art. 33 Tumulazione</p> <p>Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombine, tombe di famiglia, cappelle) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.</p> <p>Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del</p>
--	---

<p>titolo III del presente regolamento.</p> <p>3 Le sepolture a sistema di tumulazione che verranno costruite successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento devono essere costruite con le modalità indicate dall'allegato del Reg. Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 e comunque in conformità alle leggi vigenti</p> <p>4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 Deposito provvisorio</p> <p>1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto nei loculi posti nelle ultima fila verticale fronte D del lotto 9 o in sepoltura privata</p> <p>2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:</p> <p>a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;</p> <p>b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.</p> <p>c) per coloro che richiedono entro lo scadere di un anno di trasportare il cadavere in altro cimitero</p> <p>3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile</p>	<p>presente regolamento.</p> <p>Le sepolture a sistema di tumulazione che verranno costruite successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento devono essere costruite con le modalità indicate dall'allegato del Reg. Regione Lombardia 14 giugno 2022, n. 4 e comunque in conformità alle leggi vigenti</p> <p>Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 Deposito provvisorio</p> <p>A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto nei loculi individuati in area idonea in modo che non interferisca con l'assegnazione dei manufatti prevista dal Regolamento o in sepoltura privata già assegnata e non ancora occupata dal feretro</p> <p>La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:</p> <p>a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;</p> <p>b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.</p> <p>c) per coloro che richiedono entro lo scadere di un anno di trasportare il cadavere in altro cimitero</p> <p>La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio,</p>
--	--

<p>dell'ufficio, competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 06 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.</p> <p>La concessione del deposito provvisorio esplica efficacia a seguito versamento del diritto dovuto.</p> <p>4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, Il Responsabile Ufficio competente previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.</p> <p>Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.</p> <p>5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie, senza il versamento di alcun diritto.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 Esumazioni ordinarie</p> <p>1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.</p> <p>2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a novembre, escludendo comunque luglio e agosto.</p> <p>3. Le esumazioni ordinarie, massive o per disinteresse degli aventi diritto, sono regolate dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato</p>	<p>competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 06 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.</p> <p>La concessione del deposito provvisorio esplica efficacia a seguito versamento del diritto dovuto.</p> <p>Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, Il Responsabile Ufficio competente previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.</p> <p>Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.</p> <p>E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie, senza il versamento di alcun diritto.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 Esumazioni ordinarie</p> <p>Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.</p> <p>Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a novembre, escludendo comunque luglio e agosto.</p> <p>Le esumazioni ordinarie, massive o per disinteresse degli aventi diritto, sono regolate dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato</p>
--	---

<p>4. E' compito del personale di custodia stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.</p> <p style="text-align: center;">Art.36 Abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 37 Esumazione straordinaria</p> <p>1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, anche a richiesta dei familiari, e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio competente per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.</p> <p>2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.</p> <p>3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.</p> <p>4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.</p>	<p>E' compito del personale di custodia stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.</p> <p style="text-align: center;">Art.36 Abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 37 Esumazione straordinaria</p> <p>Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, anche a richiesta dei familiari, e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio competente per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.</p> <p>Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.</p> <p>Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.</p> <p>Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.</p>
--	---

<p>5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, e dell'incaricato del servizio di custodia.</p> <p>6. Le esumazioni straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38 Estumulazioni</p> <p>1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:</p> <p>Estumulazioni ordinarie:</p> <p>2Le estumulazione ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 55, prima della scadenza della concessione, a condizione che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data del decesso.</p> <p>3 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.</p> <p>4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione,</p> <p>5. Se il cadavere rimasto tumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune</p> <p>6. In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, con le modalità previste dalla normativa vigente</p>	<p>Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS o di personale tecnico da lui delegato, e dell'incaricato del servizio di custodia.</p> <p>Le esumazioni straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38 Estumulazioni</p> <p>Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:</p> <p>A) Estumulazioni ordinarie:</p> <p>Le estumulazione ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, prima della scadenza della concessione, a condizione che siano trascorsi almeno 20 anni dalla data del decesso.</p> <p>I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.</p> <p>Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione,</p> <p>Se il cadavere rimasto tumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune</p> <p>In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, con le modalità previste dalla normativa vigente</p>
---	--

<p>sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.</p> <p>estumulazioni straordinarie:</p> <p>7. Le estumulazioni straordinarie sono tali quando sono eseguite prima della scadenza del termine della concessione, indipendentemente da quanto tempo il feretro è rimasto tumulato, oppure a concessione scaduta, quando siano trascorsi meno di 30 anni e possono essere effettuate in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su ordine dell'Autorità giudiziaria; b) per il trasporto in altro cimitero, su richiesta degli aventi titolo c) per essere avviato all'inumazione a seguito di mancata stipulazione, nel caso previsto dall'art.53(onerosità della concessione) del presente Regolamento, o mancato rinnovo della concessione, alla scadenza della stessa oppure mancata sottoscrizione ai sensi dell'art.53 (Mancata sottoscrizione contratto) d) per essere avviato all'inumazione in caso di rinuncia, revoca, estinzione decadenza della concessione e) per essere avviato alla cremazione. f) per la tumulazione in sepoltura di diverso tipo ove consentito g) per lavori di restauro <p>8. In tutti i casi in cui è prevista una tumulazione a seguito di estumulazione è necessario si proceda a idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.</p> <p>9. in caso di successiva inumazione a seguito di estumulazione occorre procedere alla apertura della cassa di zinco</p> <p>Informativa alla cittadinanza per esumazioni/estumulazioni ordinarie (Rif. Art. 20 RR 9.11.2006 N. 6)</p> <p>10. Annualmente il Responsabile del</p>	<p>sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.</p> <p>B) estumulazioni straordinarie:</p> <p>Le estumulazioni straordinarie sono tali quando sono eseguite prima della scadenza del termine della concessione, indipendentemente da quanto tempo il feretro è rimasto tumulato, oppure a concessione scaduta, quando siano trascorsi meno di 20 anni e possono essere effettuate in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su ordine dell'Autorità giudiziaria; b) per il trasporto in altro cimitero, su richiesta degli aventi titolo c) per essere avviato all'inumazione a seguito di mancata stipulazione, nel caso previsto dall'art.53(onerosità della concessione) del presente Regolamento, o mancato rinnovo della concessione, alla scadenza della stessa oppure mancata sottoscrizione ai sensi dell'art.53 (Mancata sottoscrizione contratto) d) per essere avviato all'inumazione in caso di rinuncia, revoca, estinzione decadenza della concessione e) per essere avviato alla cremazione. f) per la tumulazione in sepoltura di diverso tipo ove consentito g) per lavori di restauro <p>In tutti i casi in cui è prevista una tumulazione a seguito di estumulazione è necessario si proceda a idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.</p> <p>in caso di successiva inumazione a seguito di estumulazione occorre procedere alla apertura della cassa di zinco</p> <p>Annualmente il Responsabile del Settore</p>
--	---

<p>Settore competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile del Settore competente da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché su cartelli da esporre nei campi interessati.</p>	<p>competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile del Settore competente da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché su cartelli da esporre nei campi interessati.</p>	
<p>11 Annualmente il Responsabile del Settore competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale del cimitero e presso l'ufficio competente. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso di scadenza, per la durata di un anno</p>	<p>Annualmente il Responsabile del Settore competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale del cimitero e presso l'ufficio competente. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso di scadenza,</p>	
<p>12. Delle operazioni di estumulazione viene dato avviso con congruo anticipo</p>	<p>Delle operazioni di estumulazione viene dato avviso con congruo anticipo</p>	
<p>13. Con le pubbliche affissioni di cui al commi precedenti viene soddisfatto a tutti gli effetti di legge l'obbligo di informazione ai concessionari</p>	<p>Con le pubbliche affissioni di cui al commi precedenti viene soddisfatto a tutti gli effetti di legge l'obbligo di informazione ai concessionari</p>	
<p>14. La concessione scaduta può essere rinnovata fino alla data nella quale sono state fissate le operazioni estumulazione/esumazione Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.</p>	<p>Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.</p>	
<p>Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento abrogato</p>	<p>Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento abrogato</p>	
<p>Art. 40 Raccolta delle ossa</p>	<p>Art. 40 Raccolta delle ossa</p>	

<p>Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 41 Oggetti da recuperare</p> <p>1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.</p> <p>2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio comunale.</p> <p>3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42 Disponibilità dei materiali</p> <p>1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.</p>	<p>Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 41 Oggetti da recuperare</p> <p>Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.</p> <p>Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio comunale competente</p> <p>Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42 Disponibilità dei materiali</p> <p>I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. salvo che l'avente diritto faccia richiesta di ritirarli Le tombe possono essere nuovamente concesse.</p>
--	---

~~2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.~~

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

~~4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.~~

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in idoneo luogo esterno.

Capo V CREMAZIONE

Art. 43 Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o

Art. 44 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in idoneo luogo esterno.

Capo V CREMAZIONE

Art. 43 Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o

Art. 44 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'*articolo 3*,

<p>all'<i>articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130</i> (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.</p> <p>2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.</p> <p>3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.</p> <p>4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.</p> <p>5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'<i>articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130 del 2001</i>, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.</p> <p>6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.</p>	<p><i>comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130</i> (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.</p> <p>Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.</p> <p>Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.</p> <p>Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.</p> <p>Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'<i>articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130 del 2001</i>, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.</p> <p>Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del Decreto legislativo 31/07/2020, n. 101 Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ATS, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 45 Urne cinerarie</p> <p>1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.</p> <p>2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in ossario comune.</p> <p>3 E' ammessa la tumulazione all'interno di uno stesso ossario di massimo due cassette/urne cinerarie contemporaneamente.</p> <p>4 E' ammessa la tumulazione in uno stesso loculo in cui è già attiva una concessione, di massimo due cassette/urne cinerarie, purché vi sia lo spazio necessario, e siano le ceneri di coniugi oppure di parenti entro il IV grado".</p> <p>5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione</p> <p>6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.</p> <p style="text-align: center;">Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45 Urne cinerarie</p> <p>Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.</p> <p>A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in ossario comune.</p> <p>E' ammessa la tumulazione all'interno di uno stesso ossario/cinerario di un numero di cassette/urne compatibile con la capienza del manufatto</p> <p>E' ammessa la tumulazione in uno stesso loculo in cui è già attiva una concessione, di un numero di cassette/urne cinerarie, compatibile con la capienza massima del manufatto,</p> <p>Le ceneri/resti mortali tumulate sono del coniuge oppure del parente o dell'affine entro il IV grado</p> <p>Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione</p> <p>Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.</p> <p style="text-align: center;">Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 46 Orario</p> <p>1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.</p> <p>2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.</p> <p>3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del personale di custodia, da rilasciarsi per comprovati motivi e sotto la personale responsabilità.</p> <p>4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46 Orario</p> <p>I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.</p> <p>L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.</p> <p>La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del personale di custodia, da rilasciarsi per comprovati motivi e sotto la personale responsabilità.</p> <p>L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47 Disciplina dell'ingresso</p> <p>1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.</p> <p>2. E' vietato l'ingresso:</p> <p>a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;</p> <p>b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;</p> <p>c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;</p> <p>d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.</p> <p>3. Per motivi di salute od età, il personale di custodia può concedere, sotto la propria vigilanza, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 Disciplina dell'ingresso</p> <p>Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.</p> <p>E' vietato l'ingresso:</p> <p>a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;</p> <p>b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;</p> <p>c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;</p> <p>d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.</p> <p>3. Per motivi di salute od età, il personale di custodia può concedere, sotto la propria vigilanza, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.</p>

<p>Art. 48 Divieti speciali</p>	<p>Art. 48 Divieti speciali</p>
<p>1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:</p> <p>a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;</p> <p>b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;</p> <p>c) introdurre oggetti irriverenti;</p> <p>d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;</p> <p>e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;</p> <p>f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;</p> <p>g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;</p> <p>h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;</p> <p>i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio (per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati);</p> <p>l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;</p> <p>m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;</p> <p>n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;</p> <p>o) qualsiasi attività commerciale.</p> <p>2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla</p>	<p>1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; - introdurre oggetti irriverenti; - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio (per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati); - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio; - qualsiasi attività commerciale. <p>I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona</p>

<p>zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.</p> <p>3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un congegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 49 Riti funebri</p> <p>1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.</p> <p>2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 51 Fiori e piante ornamentali</p> <p>1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o</p>	<p>immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.</p> <p>Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un congegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 49 Riti funebri</p> <p>Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.</p> <p>Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 51 Fiori e piante ornamentali</p> <p>Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché</p>
--	--

<p>deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.</p> <p>2. In tutto il cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.</p> <p style="text-align: center;">Art. 52 Materiali ornamentali</p> <p>1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.</p> <p>2. Il personale comunale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.</p> <p>3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.</p> <p>4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42, in quanto applicabili</p> <p style="text-align: center;">TITOLO TERZO CONCESSIONI Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</p>	<p>i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.</p> <p>In tutto il cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.</p> <p style="text-align: center;">Art. 52 Materiali ornamentali</p> <p>Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.</p> <p>Il personale comunale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.</p> <p>I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.</p> <p>Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42, in quanto applicabili.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO TERZO CONCESSIONI Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 53 Sepolture private</p> <p>1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.</p> <p>2. Le aree possono essere concesse in uso per la eventuale costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività.</p> <p>3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune, o di sua proprietà, riguardano: a) sepolture individuali (loculi, ossari, tombine semplici o doppie); b) sepolture per famiglie o collettività (cappelle, tombe sotterranee).</p> <p>4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.</p> <p>5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.</p> <p>6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: — la natura della concessione e la sua</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53 Sepolture private</p> <p>Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.</p> <p>Le aree possono essere concesse in uso per la eventuale costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività.</p> <p>Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune, o di sua proprietà, riguardano: a) sepolture individuali (loculi, ossari, tombine semplici o doppie); b) sepolture per famiglie o collettività (cappelle, tombe sotterranee).</p> <p>Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.</p> <p>Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.</p> <p style="text-align: center;">Art.53 bis Atto concessorio – caratteristiche e contenuti</p> <p>Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto concessorio scritto conforme al modello approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare,</p>
---	--

<p>identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; — la durata; — la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e; — le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); — l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso; — gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.</p> <p>Modalità di richiesta e assegnazione delle sepolture private</p> <p>7. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio competente. La domanda è presentata da uno dei soggetti avente titolo ai sensi di Legge e del presente regolamento</p> <p>8. Ogni singola concessione deve essere regolata da un atto concessorio scritto, conforme al modello approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente regolamento</p> <p>9. L'atto concessorio viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone degli oneri accessori</p> <p>Onerosità della concessione Pagamento</p> <p>10. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi previsti e deliberati con apposito atto dalla Giunta Comunale.</p> <p>11. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.</p> <p>12. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; le</p>	<p>l'atto di concessione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e; - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso; - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca. <p>-</p> <p>Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione. Esso non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, neppure tra familiari, salvo espressa anticipata rinuncia alla concessione, che rientrerà nella libera disponibilità del Comune.</p> <p>Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi previsti e deliberati con apposito atto dalla Giunta Comunale</p> <p>L'atto concessorio viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone degli oneri accessori</p> <p>• La riscossione del canone avviene esclusivamente tramite l'emissione di una distinta che riporta la somma da pagare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.</p> <p>In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in</p>
---	---

<p>salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.</p> <p>13. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.</p> <p style="text-align: center;">Decorrenza della concessione</p> <p>14. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'emissione della ricevuta di pagamento da parte della tesoreria a fronte del pagamento effettuato per l'assegnazione della sepoltura o dell'area, o con la data di prima scadenza nel caso di rinnovo o proroga, effettuato il pagamento</p> <p style="text-align: center;">Mancata sottoscrizione della concessione contratto</p> <p>15. La mancata sottoscrizione della concessione da parte del richiedente comporta la rinuncia alla sepoltura, anche nel caso in cui si sia provveduto al pagamento del canone</p> <p>16. L'Ufficio competente provvederà con atto di diffida tramite raccomandata rr a dare un termine non superiore a 30 gg dal ricevimento per la sottoscrizione</p> <p>17. Alla scadenza del termine senza che l'interessato abbia sottoscritto, si procede secondo quanto previsto dal comma 12</p>	<p>campo comune.</p> <p>Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.</p> <p>La decorrenza iniziale del periodo di concessione coincide con la data di presentazione della domanda di nuova concessione, regolarmente protocollata. Nel caso di rinnovo della concessione la data coincide con la data della scadenza.</p> <p style="text-align: center;">Cause di rinuncia e decadenza estinzione della concessione</p> <p>La mancata sottoscrizione della concessione da parte del richiedente comporta la rinuncia alla sepoltura, anche nel caso in cui si sia provveduto al pagamento del canone</p> <p>L'Ufficio competente provvederà con atto di diffida tramite raccomandata rr a dare un termine non superiore a 30 gg dal ricevimento per la sottoscrizione</p> <p>Alla scadenza del termine senza che l'interessato abbia sottoscritto, si procede secondo quanto previsto dal primo periodo</p> <p>La durata delle diverse tipologie di concessione è stabilita dall'art 54</p> <p>Le concessioni potranno essere soggette a rinuncia da parte degli aventi diritto anche prima della naturale scadenza, ai fini di una tumulazione di diverso tipo. Tale rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso, a meno che non venga espressa entro un anno dalla data di emissione del documento contabile. In tal caso verrà riconosciuto un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta per la concessione del loculo, costi accessori esclusi.</p> <p>La rinuncia a sepoltura di cui al presente articolo, non ancora occupata</p>
--	---

	<p>da diritto al rimborso pari all'80% della spesa totale sostenuta per la concessione</p> <p>E' data facoltà al concessionario di asportare monumenti che abbia aggiunto al fine di personalizzare la sepoltura</p> <p>Se il concessionario non provvede come previsto dal comma precedente, la sepoltura, con eventuali manufatti e monumenti, tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza il riconoscimento di alcuna indennità a favore degli aventi diritto.</p> <p>Revoca della concessione</p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.</p> <p>Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.</p> <p>Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove</p>	
--	--	--

	<p>noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.</p> <p style="text-align: center;">Decadenza della concessione</p> <p>La decadenza di ogni concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:</p> <p>a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (fatti salvi i casi di prenotazione);</p> <p>b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;</p> <p>c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,</p> <p>d) quando, per inosservanza della prescrizione previste per la concessione in uso di area per la costruzione di tomba di famiglia, non si siano rispettati i termini ivi fissati;</p> <p>e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;</p> <p>f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.</p> <p>g) quando ricorra il caso di cui all'art.62 ultimo comma</p> <p>h) L'estumulazione sia ordinaria che straordinaria della salma o anche di una delle due salme, nel caso di tombina doppia è causa di decadenza dalla concessione .</p> <p>La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e)</p>
--	---

	<p>ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.</p> <p>In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi</p> <p>La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.</p> <p style="text-align: center;">Provvedimenti conseguenti la decadenza</p> <p>Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.</p> <p>il Responsabile del Servizio competente adottato il provvedimento di cui al precedente comma, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.</p> <p style="text-align: center;">Estinzione della concessione</p> <p>Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo nei casi previsti dal presente Regolamento, o con la soppressione del cimitero salvo, in questo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.</p> <p>Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati</p>	
--	--	--

	<p>possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.</p> <p>Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.</p> <p>Divisione, subentri</p> <p>Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.</p> <p>La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.</p> <p>Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sè o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.</p> <p>In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.</p> <p>Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.</p> <p>La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.</p>
--	--

	<p>Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.</p> <p>In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.</p> <p>L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate all'art.59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.</p> <p>Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.</p> <p>La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.59, abbiano titolo per assumere</p>
--	--

	<p>la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.</p> <p>Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.</p> <p>Rinuncia a concessione di aree libere</p> <p>Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la destinazione a tombe di famiglia di cui all'art.54, salvo i casi di decadenza, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. <p>In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune. <p>2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.</p> <p>Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</p> <p>1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il concessionario non intenda portare
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 54 Durata delle concessioni</p> <p>1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.</p> <p>2. La durata è fissata:</p> <p>a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività;</p> <p>b) in 30 anni per gli ossari;</p> <p>c) in 30 anni per i loculi, per le tombine semplici e doppie, o comunque per</p>	<p>a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.</p> <p>In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia. <p>3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.</p> <p style="text-align: center;">Art.53 ter Modalità di richiesta e assegnazione delle sepolture private</p> <p>Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio competente La domanda è presentata da uno dei soggetti avente titolo ai sensi di Legge e del presente regolamento</p> <p style="text-align: center;">Art. 54 Durata delle concessioni</p> <p>Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.</p> <p>La durata è fissata:</p> <p>a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività;</p> <p>b) in 30 anni per gli ossari;</p> <p>c) in 30 anni per i loculi, per le tombine semplici e doppie, o comunque per</p>
--	---

<p>tumulazioni private individuali.</p> <p>3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cappelle e tombe di famiglia: per 60 anni con pagamento dell'area superficiale con tariffa piena; - loculi: per 20 anni con pagamento a tariffa piena; - tombine: per 20 anni con pagamento a tariffa piena. - ossari: rinnovo: 30 anni con pagamento tariffa piena <p>Per le tumulazioni individuali (loculi e tombine), il rinnovo si intende esclusivamente a favore delle salme originarie.</p> <p>5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della ricevuta di pagamento da parte della tesoreria a fronte del pagamento effettuato per l'assegnazione della sepoltura o dell'area o con la data di prima scadenza nel caso di rinnovo o proroga</p> <p>6. Qualora alla data di scadenza della concessione, nella sepoltura individuale fosse tumulata una salma da meno di 30 anni, è consentita la proroga della medesima concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i 30 anni di tumulazione.</p> <p>7. La concessione di loculo in prenotazione alla scadenza dei 30 anni, se dalla data di tumulazione non sono decorsi trent'anni di permanenza nel sepolcro della salma, può essere prorogata per il periodo necessario al raggiungimento di tale termine.</p> <p>8. La concessione di tombina doppia in prenotazione stipulata per il coniuge superstite, nel caso in cui al momento del decesso di quest'ultimo, la concessione in essere non copra il periodo di tumulazione trentennale di quest'ultimo, può essere prorogata per il</p>	<p>tumulazioni private individuali.</p> <p>A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cappelle e tombe di famiglia: per 60 anni con pagamento dell'area superficiale con tariffa piena; - loculi: per 20 anni con pagamento a tariffa piena; - tombine: per 20 anni con pagamento a tariffa piena. - ossari: rinnovo: 30 anni con pagamento tariffa piena <p>Per le tumulazioni individuali (loculi e tombine), il rinnovo si intende esclusivamente a favore delle salme originarie.</p> <p>Qualora alla data di scadenza della concessione, nella sepoltura individuale fosse tumulata una salma da meno di 30 anni, è consentita la proroga della medesima concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i 30 anni di tumulazione.</p> <p>La concessione di tombina doppia o di loculo in prenotazione stipulata per il coniuge superstite, nel caso in cui, al momento del decesso di quest'ultimo, la concessione medesima risulti in scadenza, può essere prorogata per il periodo di tempo rimanente a raggiungere</p>
--	--

<p>periodo di tempo rimanente a raggiungere i trenta anni</p> <p>9. Nei casi di cui ai precedenti commi 6-7-8 è facoltà del richiedente optare per il rinnovo della concessione per la durata di 20 anni. L'eventuale proroga per il completamento dei 30 anni può essere effettuata alla scadenza del rinnovo</p> <p>10 In tutti i casi in cui è prevista la proroga della concessione il canone concessorio da versare sarà proporzionato al numero di anni prorogati. Il canone da versare è quello vigente al momento in cui viene sottoscritta la concessione in proroga. Alla stessa si applica il regolamento vigente al momento della proroga.</p> <p>Durata della concessione nel caso Passaggio della salma da un tipo di sepoltura ad un'altra</p> <p>11. Quando l'interessato, chiedi l'estumulazione straordinaria di una salma per una scelta di tumulazione in sepoltura di tipo differente (loculo, tomba semplice, doppia) si procederà a stipulare una concessione della durata pari agli anni mancanti per raggiungere i 30 previsti per il ciclo di consumazione della salma più altri 20 anni, non rinnovabile a scadenza</p> <p>12. In caso di ricongiungimento dei coniugi o dei congiunti la durata della concessione è pari 30 anni con possibilità di rinnovo di 20 anni</p> <p>Tombe in perpetuo</p> <p>13. Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già</p>	<p>i trenta anni</p> <p>In tutti i casi in cui è prevista la proroga della concessione il canone concessorio da versare sarà proporzionato al numero di anni prorogati. Il canone da versare è quello vigente al momento in cui viene sottoscritta la concessione in proroga. Alla stessa si applica il regolamento vigente al momento della proroga.</p> <p>Art.54 bis Durata della concessione nel caso Passaggio della salma da un tipo di sepoltura ad un'altra</p> <p>Quando l'interessato, chiedi l'estumulazione straordinaria di un cadavere per una scelta di tumulazione in sepoltura di tipo differente (da loculo a tomba semplice, o doppia o viceversa) si procederà a stipulare una concessione della durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pari agli anni mancanti per raggiungere i 30 di tumulazione della salma. - pari agli anni mancanti per raggiungere i 20 di tumulazione della salma, nel caso la concessione sia già stata rinnovata <p>Nel caso si verifichi l'evento morte per il coniuge o per un familiare è possibile chiedere il ricongiungimento con il coniuge o con un congiunto.</p>
--	---

~~concesse a durata perpetua, si procederà alla trasformazione delle concessioni stesse da perpetue in cinquantennali, per tumulazioni ed inumazioni, non rinnovabili, con decorrenza dalla data di nuova occupazione delle sepolture con obbligo di nuovo contratto e pagamento del costo di concessione in vigore.~~

~~14. Inoltre restano a carico del richiedente tutti gli altri servizi accessori necessari alle sepolture delle stesse~~

Art. 55

Modalità di concessione dei loculi

1. Si dà atto che il Comune dispone attualmente di nr. IX lotti di loculi a tumulazione individuale, numerati progressivamente dal I al IX secondo l'ordine di costruzione.

~~2. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione. Esso non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, neppure tra familiari, salvo espressa anticipata rinuncia alla concessione, che rientrerà nella libera disponibilità del Comune.~~

~~3. Le concessioni potranno essere soggette a rinuncia da parte degli aventi diritto anche prima della naturale scadenza, ai fini di una tumulazione di diverso tipo delle salme. Tale rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso, a meno che non venga espressa entro un anno dalla data di emissione del documento contabile. In tal caso verrà riconosciuto~~

In caso di ricongiungimento dei coniugi o dei congiunti di cui al comma precedente la durata della concessione è pari 30 anni con possibilità di rinnovo di 20 anni

Art. 54 ter

Tombe in perpetuo

Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già concesse a durata perpetua, si procederà alla trasformazione delle concessioni stesse da perpetue in cinquantennali, per tumulazioni ed inumazioni, non rinnovabili, con decorrenza dalla data di nuova occupazione delle sepolture con obbligo di nuovo contratto e pagamento del costo di concessione in vigore.

Inoltre restano a carico del richiedente tutti gli altri servizi accessori necessari alle sepolture delle stesse

Art. 55

Modalità di concessione dei loculi

Si dà atto che il Comune dispone attualmente di nr. 9 lotti di loculi a tumulazione individuale, numerati progressivamente dal I al IX secondo l'ordine di costruzione.

<p>un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta per la concessione del loculo, costi accessori esclusi.</p> <p>4 Prima di procedere all'assegnazione dei loculi del lotto IX dovranno essere terminate l'assegnazione dei loculi disponibili nei lotti con numerazione inferiore.</p> <p>Si deroga alla norma di cui al periodo precedente per i lotti I, II e III in quanto i loculi hanno un'apertura più ristretta rispetto ai lotti successivi. Il richiedente ha, quindi, facoltà di rifiutare le assegnazioni e optare per i loculi disponibili nei lotti IV, V, VI, VII e VIII, assegnati secondo l'ordine indicato nei commi successivi.</p> <p>5. Si procede all'assegnazione dei loculi come segue:</p> <p>a) per il IX lotto:</p> <p>1)per la 5^a fila:</p> <p>A. in orizzontale da destra a sinistra;</p> <p>B. in ordine di numero;</p> <p>C. procedendo dal fronte A al fronte E;</p> <p>2) dalla 4^a alla 1^a fila:</p> <p>A. andamento ondulatorio partendo dall'alto e da destra verso sinistra;</p> <p>B. in ordine numerico;</p> <p>C. procedendo dal fronte A al fronte E;</p> <p>b) per i lotti dal I all'VIII:</p> <p>primo loculo libero:</p> <p>A. in ordine di lotto (dal I all' VIII)</p> <p>B. in ordine di lato, (Nord- est-sud-ovest)</p> <p>C in ordine di numero</p>	<p>Prima di procedere all'assegnazione dei loculi del lotto IX dovranno essere terminate l'assegnazione dei loculi disponibili nei lotti con numerazione inferiore.</p> <p>Si deroga alla norma di cui al periodo precedente per i lotti I, II e III in quanto i loculi hanno un'apertura più ristretta rispetto ai lotti successivi. Il richiedente ha, quindi, facoltà di rifiutare le assegnazioni e optare per i loculi disponibili nei lotti IV, V, VI, VII e VIII, assegnati secondo l'ordine indicato nei commi successivi. Il rifiuto è possibile attestando da parte dell'impresa funebre che non è possibile procedere alla sepoltura con un feretro di dimensioni compatibili con le dimensioni del manufatto</p> <p>Si procede all'assegnazione dei loculi come segue:</p> <p>per il lotto IX :</p> <p>Nel IX lotto è facoltà del richiedente scegliere un loculo in 5^a fila, oppure un loculo dalla 1^a alla 4^a fila</p> <p>5^a fila:</p> <p>a) in orizzontale da destra a sinistra;</p> <p>b) in ordine di numero;</p> <p>c) procedendo dal fronte A al fronte E;</p> <p>-</p> <p>dalla 4^a alla 1^a fila:</p> <p>a) andamento ondulatorio partendo dall'alto e da destra verso sinistra;</p> <p>b) in ordine numerico;</p> <p>c) procedendo dal fronte A al fronte E;</p> <p>per i lotti dal I all'VIII:</p> <p>primo loculo libero:</p> <p>a) in ordine di lotto (dal I all' VIII)</p> <p>b) in ordine di lato, (Nord- est-sud-ovest)</p> <p>c) in ordine di numero</p>
---	--

~~6 Nel IX lotto è facoltà del richiedente scegliere un loculo in 5^a fila, assegnato con il criterio di cui alla punto 1) oppure un loculo dalla 1^a alla 4^a fila assegnato con il criterio di cui al punto 2)~~

~~Nel IX lotto è facoltà del richiedente scegliere il loculo tornato nella disponibilità dell'Ente, qualunque sia la sua posizione nell'ambito del IX lotto oppure un loculo nuovo assegnato con i criteri di cui comma 5~~

~~7. La concessione avverrà”:~~

- ~~a) al momento del decesso~~
- ~~b) All'avente diritto al momento della morte ed altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso, al quale spetterà il loculo immediatamente successivo e contiguo. Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore, potrà essere dato in concessione il loculo immediatamente laterale~~
- ~~c) All'avente diritto ed ad altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso in caso di commorienza al quale spetterà il loculo immediatamente successivo e contiguo. Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore~~
- ~~d) In prenotazione a chi ne facesse richiesta, purché abbia compiuto 70 anni di età (o tanti ne abbia una delle persone legate al richiedente da vincoli affettivi, di parentela o affinità) per l'assegnazione dei loculi posti in 5^a fila ultimo lotto oppure in lotti precedenti assegnati secondo i~~

L'assegnazione del manufatto e la stipula della relativa concessione avrà luogo:

- al verificarsi dell'evento morte
- al verificarsi dell'evento morte è possibile per una persona unita alla persona morta da vincoli affettivi o di parentela o di affinità prenotare per proprio esclusivo uso, il loculo immediatamente successivo e contiguo. della persona deceduta Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore, potrà essere dato in concessione il loculo immediatamente laterale
- in caso di commorienza spetterà il loculo immediatamente successivo e contiguo. Qualora tale assegnazione comportasse uno sbalzo dalla fila orizzontale inferiore a quella superiore
- In prenotazione a chi ne facesse richiesta, purché abbia compiuto 70 anni di età per l'assegnazione dei loculi posti in 5^a fila ultimo lotto oppure in lotti precedenti assegnati **secondo i criteri previsti dal regolamento per l'assegnazione dei loculi**

In caso di richiesta di

<p>eriteri di cui al precedente comma 5 lettera b)</p> <p>8. E' inoltre possibile concedere due loculi dislocati come indicato nel comma precedente, lett. b) quando il richiedente trasferisca le salme dei coniugi o dei familiari, prima separati, da tombina a loculo</p> <p>8 bis " E' consentito il rilascio di concessione di due loculi adiacenti, quando la salma di uno dei coniugi viene traslata, seguendo le procedure previste dal regolamento, da un diverso lotto. Ricorrendo tale ipotesi la concessione del loculo " svuotato " comporta la rinuncia alla concessione originaria con la conseguente estinzione anticipata e non dà diritto ad alcun rimborso. La concessione del nuovo loculo avrà una durata di anni 20 ed alla scadenza non sarà più rinnovabile. Nel caso in cui la salma da traslare risultasse posizionata all'interno di un loculo già oggetto di rinnovo della concessione, la durata della nuova concessione sarà uguale alla differenza tra quella originaria in corso, e quella prevista dal vigente regolamento per la nuova concessione."</p> <p>9 nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 7 lett. f), dell'art. 38, laddove vi sia richiesta da parte degli aventi diritto, di collocare i resti mortali non raccogliibili in cassette di zinco, in loculo semplice o contiguo nel caso di coniugi, a seguito estumulazione straordinaria da tombe semplici, doppie e di famiglia, sono dati in concessione solamente i loculi posti in 5° fila, dando precedenza ai loculi collocati nei lotti precedenti al nono lotto di ultima costruzione come segue: primo loculo libero: A. in ordine di lotto (dal I all' VIII) B. in ordine di lato, (Nord est sud ovest) C in ordine di numero</p>	<p>ricongiungimento: E' possibile concedere due loculi contigui come indicato nel regolamento quando il richiedente trasferisca le salme dei coniugi o dei familiari, prima separati, da tombina a loculo oppure da un diverso lotto</p> <p>In caso venga attuato il ricongiungimento il richiedente rinuncia alla concessione originaria con la conseguente estinzione anticipata senza diritto di rimborso.</p> <p>Nei lotti (dal I all'VIII) è facoltà dei concessionari o degli eredi degli stessi chiedere la riassegnazione del loculo la cui concessione sia scaduta per la tumulazione dell'avente diritto ai sensi del presente regolamento, previa estumulazione dei feretri tumulati;</p>
--	---

~~9 bis Nei lotti (dal I all'VIII) è facoltà dei concessionari o degli eredi degli stessi chiedere la riassegnazione del loculo la cui concessione sia scaduta per la tumulazione dell'avente diritto ai sensi del presente regolamento, previa estumulazione dei feretri tumulati;~~

~~10 La durata concessione di cui al comma 8° è quella stabilita dal comma 12 dell'art.54~~

Art. 56

Modalità di concessione degli ossari

1. Gli ossari sono destinati ad accogliere i resti mortali rinvenuti a seguito esumazione o

estumulazione, ed inoltre anche le apposite urne cinerarie di cui all'art.45.

2. Sono destinati ad ossari i loculi posti nella quinta fila dal lotto I al lotto VII.

L'assegnazione dei loculi destinati ad ossari di cui al comma precedente segue i seguenti criteri:

in ordine di lotto (dal I all'VII),

in ordine di lato (dal lato nord – est – sud – ovest),

in ordine di numero (dal numero più basso).

2.1'assegnazione in concessione degli ossari a richiesta dagli interessati, viene effettuata nel I,

II e III senza vincolo di localizzazione numerica;

3 L'assegnazione di ossari nel VII, lato est- lato nord, viene effettuata seguendo il seguente

criterio:

prima cella libera in ordine di numero partendo dal lato nord

4. L' VIII lotto viene destinato interamente a cinerario La concessione delle celle per urne viene effettuata con i seguenti criteri:

A. andamento ondulatorio partendo dall'alto e da destra verso sinistra;

Art. 56

Modalità di concessione degli ossari

Gli ossari sono destinati ad accogliere i resti mortali rinvenuti a seguito esumazione o estumulazione, ed inoltre anche le apposite urne cinerarie

Sono destinati ad ossari i loculi posti nella quinta fila dal lotto I al lotto VII.

L'assegnazione dei loculi destinati ad ossari di cui al comma precedente segue i seguenti criteri:

a) in ordine di lotto (dal I all'VII),

b) in ordine di lato (dal lato nord – est – sud – ovest),

c) in ordine di numero (dal numero più basso).

L'assegnazione in concessione degli ossari a richiesta dagli interessati, viene effettuata nel I, II e III senza vincolo di localizzazione numerica;

L'assegnazione di ossari nel VII, lato est- lato nord, viene effettuata seguendo il seguente

criterio:

- prima cella libera in ordine di numero partendo dal lato nord

L' VIII lotto viene destinato interamente a cinerario La concessione delle celle per urne viene effettuata con i seguenti criteri:

a) andamento ondulatorio partendo

<p>B. in ordine numerico, C. prima cella non occupata 5. Il IX lotto viene destinato a cinerario e non può essere occupato prima che vengano esauriti gli altri lotti, seguendo il criterio di assegnazione previsto per l'VIII lotto</p>	<p>dall'alto e da destra verso sinistra; b) in ordine numerico, c) prima cella non occupata Il IX lotto viene destinato a cinerario e non può essere occupato prima che vengano esauriti gli altri lotti, seguendo il criterio di assegnazione previsto per l'VIII lotto</p>
<p style="text-align: center;">Art. 57 Modalità di concessione delle tombine</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57 Modalità di concessione delle tombine</p>
<p>Si dà atto che allo stato attuale il Cimitero comunale dispone di nr.10 Campi, denominati con progressione alfabetica, ciascuno dei quali contiene serie di tombine, semplici o doppie, singolarmente numerate.</p>	<p>Si dà atto che allo stato attuale il Cimitero comunale dispone di nr.10 Campi, denominati con progressione alfabetica, ciascuno dei quali contiene serie di tombine, semplici o doppie, singolarmente numerate.</p>
<p>2. Il Campo A è quasi integralmente destinato alla inumazione, a titolo gratuito, delle salme di neonati.</p>	<p>Il Campo A è quasi integralmente destinato alla inumazione, , delle salme di neonati.</p>
<p>3. Il Campo H è quasi integralmente destinato alla inumazione, a titolo gratuito, delle salme per cui ne viene fatta richiesta.</p>	<p>Il Campo H è quasi integralmente destinato alla inumazione, , delle salme per cui ne viene fatta richiesta.</p>
<p>4. 4 – I Campi I e L, di nuova realizzazione, sono destinati parte all'inumazione, parte alla tumulazione di salme;</p>	<p>I Campi I e L, di nuova realizzazione, sono destinati parte all'inumazione, parte alla tumulazione di salme;</p>
<p>5 – L'assegnazione delle aree destinati alla tumulazione delle salme è effettuata con il seguente ordine: Fino a completamento delle aree comprese nei campi H e C, poi, esaurita la disponibilità di aree nei predetti campi, si procede all'assegnazione delle aree nel campo I. L'assegnazione delle aree disponibili nei campi H e C è effettuata lasciando libera scelta al richiedente</p>	<p>L'assegnazione delle aree destinati alla tumulazione delle salme è effettuata con il seguente ordine: a) Fino a completamento delle aree comprese nei campi H e C, poi, esaurita la disponibilità di aree nei predetti campi, si procede all'assegnazione delle aree nel campo I. b) L'assegnazione delle aree disponibili nei campi H e C è effettuata lasciando libera scelta al richiedente</p>
<p>6. Tutti gli altri Campi sono destinati alla tumulazione delle salme in appositi ed idonei manufatti interrati, ad uno o</p>	<p>Tutti gli altri Campi sono destinati alla tumulazione delle salme in appositi ed idonei manufatti interrati, ad uno o due</p>

<p>due posti.</p> <p>7. La concessione potrà avere luogo solo al momento del decesso, salvo quanto stabilito nei commi successivi</p> <p>8. Le tombine a sepoltura doppia di nuova edificazione possono essere concesse:</p> <p>1 All'avente diritto al momento della morte ed ad altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso.</p> <p>2 All'avente diritto ed ad altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso in caso di commorienza.</p> <p>9 Le tombine a sepoltura doppia già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune, possono essere concesse in prenotazione:</p> <p>All'avente diritto che abbia compiuto i 50 anni di età ed altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso</p> <p>10 Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere concesse in prenotazione all'avente diritto alla sepoltura che abbia compiuto almeno 50 anni</p> <p>11. In relazione alla concessione di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta oltre la tariffa prevista per l'area, anche il costo di eventuali manufatti e monumenti già esistenti sulla base della stima del valore degli stessi effettuata dall'Ufficio competente</p> <p>12 Le tombine a sepoltura doppia già</p>	<p>posti.</p> <p>La concessione potrà avere luogo solo al momento del decesso, salvo quanto stabilito nei commi successivi.</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia di nuova edificazione possono essere concesse:</p> <p>All'avente diritto al momento della morte ed ad altra persona, in prenotazione, unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso.</p> <p>All'avente diritto ed ad altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso in caso di commorienza.</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune, possono essere concesse in prenotazione all'avente diritto che abbia compiuto i 70 anni di età ed altra persona in prenotazione unita alla prima da vincoli affettivi o di parentela o di affinità per proprio esclusivo uso</p> <p>Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere concesse in prenotazione all'avente diritto alla sepoltura che abbia compiuto almeno 70 anni</p> <p>In relazione alla concessione di cui ai precedenti commi è dovuta oltre la tariffa prevista per l'area, anche il costo di eventuali manufatti e monumenti già esistenti, se i concessionari non hanno provveduto ad asportarli in sede di rilascio della concessione. La stima del valore viene fatta dall'Ufficio competente</p> <p>Le tombine a sepoltura doppia già</p>
---	--

<p>esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune e riassegnate secondo le modalità di cui al comma 9, possono essere chieste in prenotazione dai figli coniugati degli originari assegnatari, i quali la destineranno alla sepoltura del coniuge e al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, di uno dei genitori sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni, Alla morte del coniuge sopravvissuto, si dovrà procedere ad estumulazione dell'altro genitore a pena di decadenza della concessione.</p> <p>13 Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere chieste in prenotazione dai figli i quali la destineranno alla sepoltura al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, del genitore sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni.</p> <p>Modalità di rinnovo delle tombine</p> <p>14. E' possibile il rinnovo per il periodo 20 anni delle concessioni di tombine semplici o doppie</p> <p>15 L'estumulazione sia ordinaria che straordinaria della salma o anche di una delle due salme, nel caso di tombina doppia è causa di decadenza dalla concessione. La sepoltura, con eventuali manufatti e monumenti, tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza il riconoscimento di alcuna indennità a favore degli aventi diritto.</p> <p>16 L'estumulazione di cui al comma precedente, entro un anno dalla data di emissione del documento contabile di concessione, dà diritto al rimborso pari all'80% 50/% della spesa totale sostenuta per la concessione</p> <p>17 la rinuncia a sepoltura di cui al presente articolo, non ancora occupata dà diritto al rimborso pari all'80% della</p>	<p>esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune e riassegnate secondo le modalità previste dal regolamento possono essere chieste in prenotazione dai figli coniugati degli originari assegnatari, i quali la destineranno alla sepoltura del coniuge e al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, di uno dei genitori sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni, Alla morte del coniuge sopravvissuto, si dovrà procedere ad estumulazione dell'altro genitore a pena di decadenza della concessione.</p> <p>13 Le tombine a sepoltura semplice già esistenti in Campi precedenti, tornate per qualsiasi motivo nella libera disponibilità del Comune possono essere chieste in prenotazione dai figli i quali destineranno la sepoltura al proprio esclusivo uso, procedendo alla estumulazione, su loro richiesta, del genitore sempre che sia decorso il periodo di sepoltura di almeno 30 anni.</p>
---	--

<p>spesa totale sostenuta per la concessione 18 Qualora per le salme estumulate fosse richiesta la destinazione in loculi l'assegnazione avverrà secondo i criteri di cui all'art.55, comma 5</p> <p style="text-align: center;">Art. 58</p> <p style="text-align: center;">Modalità di concessione di aree per cappelle e tombe per famiglia</p> <p>. Si dà atto che il Cimitero comunale dispone, nella sua parte storica, di una serie di cappelle e di tombe sotterranee, regolarmente assegnate e debitamente elencate in apposito registro a cura del competente Ufficio comunale.</p> <p>2. Nella parte di recente ampliamento sono state individuate, con specifici atti amministrativi, apposite aree destinate alla costruzione di cappelle e tombe sotterranee, in parte già realizzate.</p> <p>3. Le predette aree sono assegnate, secondo disponibilità, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste pervenute all'Ufficio di protocollo.</p> <p>Con il susseguente atto di concessione previsto dall'art.53, comma 7, sarà imposto al concessionario un tempo determinato per la costruzione della sepoltura, pena dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art.92, comma 3, del DPR 10.09.1990 N.285.</p> <p>4. Le concessioni che, per qualsiasi motivo, tornassero nella libera disponibilità del Comune verranno assegnate secondo il criterio di cui al precedente comma 3.</p> <p>In tal caso, nella determinazione del costo, dovranno essere tenuti in conto anche eventuali manufatti e monumenti preesistenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p style="text-align: center;">Uso delle sepoltura per famiglie e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58</p> <p style="text-align: center;">Modalità di concessione di aree per cappelle e tombe per famiglia</p> <p>Si dà atto che il Cimitero comunale dispone, nella sua parte storica, di una serie di cappelle e di tombe sotterranee, regolarmente assegnate e debitamente elencate in apposito registro a cura del competente Ufficio comunale.</p> <p>Nella parte di recente ampliamento sono state individuate, con specifici atti amministrativi, apposite aree destinate alla costruzione di cappelle e tombe sotterranee, in parte già realizzate.</p> <p>Le predette aree sono assegnate, secondo disponibilità, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste pervenute all'Ufficio di protocollo.</p> <p>Con il susseguente atto di concessione sarà imposto al concessionario un tempo determinato per la costruzione della sepoltura, pena dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art.92, comma 3, del DPR 10.09.1990 N.285.</p> <p>Le concessioni che, per qualsiasi motivo, tornassero nella libera disponibilità del Comune verranno assegnate secondo il criterio di cui al precedente comma 3</p> <p>In tal caso, nella determinazione del costo, dovranno essere tenuti in conto anche eventuali manufatti e monumenti preesistenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p style="text-align: center;">Uso delle sepoltura per famiglie e</p>
--	--

collettività	collettività
<p>1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'art.93 del DPR 10.9.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal coniuge; b) dai fratelli e sorelle, non coniugati; c) dagli ascendenti e discendenti in linea retta, senza limiti di grado, con i rispettivi coniugi. <p>3. Per i fratelli e le sorelle, e per gli ascendenti e discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.</p> <p>4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.</p> <p>5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, se non nella forma integrale di cui all'art.58, comma 5. Ogni atto contrario è nullo di diritto.</p> <p>6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.</p>	<p>Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'art.93 del DPR 10.9.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal coniuge; b) dai fratelli e sorelle, non coniugati; c) dagli ascendenti e discendenti in linea retta, senza limiti di grado, con i rispettivi coniugi. <p>Per i fratelli e le sorelle, e per gli ascendenti e discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.</p> <p>Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.</p> <p>Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.</p> <p>Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 60 Manutenzione, canone annuo, affrancazione</p> <p>1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.</p> <p>2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.</p> <p>3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le parti decorative costruite o installate dai concessionari; - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; - l'ordinaria pulizia; - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti 	<p style="text-align: center;">Art. 60 Manutenzione, canone annuo, affrancazione</p> <p>La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.</p> <p>Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.</p> <p>Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le parti decorative costruite o installate dai concessionari; - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; - l'ordinaria pulizia; - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti
<p style="text-align: center;">Art. 61 Costruzione dell'opera - Termini</p> <p>1. La concessione in uso di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna il concessionario, pena la decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a presentare il progetto di costruzione entro un mese dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione; - ad ultimare la costruzione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia. <p>Per la costruzione di cappelle, i termini suindicati sono rispettivamente di mesi tre e mesi dodici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61 Costruzione dell'opera - Termini</p> <p style="text-align: right;">1.</p> <p>La concessione in uso di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna il concessionario, pena la decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a presentare il progetto di costruzione entro un mese dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione; - ad ultimare la costruzione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia. <p>Per la costruzione di cappelle, i termini suindicati sono rispettivamente di mesi tre e mesi dodici.</p>

2. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 62
Divisione, subentri

~~1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.~~

~~2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.~~

~~3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.~~

~~In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.~~

~~4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.~~

~~5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.~~

~~6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica~~

Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Abrogato

~~concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.~~

~~7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.59 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.~~

~~8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.~~

~~9. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.~~

~~10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della~~

sepoltura.

~~11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.~~

Art. 63

Rinuncia a concessione di aree libere

~~1. Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, per la destinazione di cui al secondo comma, lettera a, dell'art.54, salvo i casi di decadenza, nei casi in cui:~~

- ~~a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;~~
- ~~b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.~~

~~In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:~~

- ~~— per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;~~
- ~~— per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.~~

~~2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.~~

Art. 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

~~1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo comma, lettera a, dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:~~

- ~~a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;~~

~~b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.~~

~~2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciando, il rimborso di una somma:~~
~~— per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;~~
~~— per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.~~

~~3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.~~

**Capo III
 REVOCA, DECADENZA,
 ESTINZIONE**

**Art. 65
 Revoca**

~~1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.~~

~~2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di~~

**Capo III
 REVOCA, DECADENZA,
 ESTINZIONE
 Abrogato**

~~un'equivalente — sepoltura — nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione — indicati dall'Amministrazione, — rimanendo a carico della stessa — le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.~~

~~3. — Della — decisione — presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.~~

~~Art. 66 Decadenza~~

~~1. La decadenza di ogni concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:~~

- ~~a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (fatti salvi i casi di prenotazione);~~
- ~~b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;~~
- ~~e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, così come previsto all'art. 59;~~
- ~~d) — quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si siano rispettati i termini ivi fissati;~~
- ~~e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;~~
- ~~f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.~~
- ~~g) quando ricorra il caso di cui all'art. 62,~~

~~comma 11.~~

~~2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.~~

~~3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi~~

~~4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.~~

~~Art. 67~~

~~Provvedimenti conseguenti la decadenza~~

~~1. Pronunciata la decadenza della concessione, dal Responsabile del Servizio competente ~~disporrà~~, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, ~~rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune~~~~

~~2. Dopodiché il Responsabile del Servizio competente ~~disporrà~~ per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.~~

~~Art. 68~~

~~Estinzione~~

~~. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo nei casi previsti dal presente Regolamento, o con la soppressione del cimitero salvo, in~~

~~questo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.~~

~~2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.~~

~~3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario emune.~~

TITOLO QUARTO

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 69 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

TITOLO QUARTO

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 69 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

<p>3 Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del Settore competente.</p> <p>4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore competente</p> <p>5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.</p> <p>6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.48 e 50 in quanto compatibili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</p> <p>I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati a cura del Settore competente. Per cappelle e tombe dovranno essere osservate le indicazioni generali e specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.</p> <p>2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.</p> <p>3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.</p>	<p>Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del Settore competente.</p> <p>Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore competente</p> <p>E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.</p> <p>Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.48 e 50 in quanto compatibili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</p> <p>I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati a cura del Settore competente. Per cappelle e tombe dovranno essere osservate le indicazioni generali e specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.</p> <p>Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.</p> <p>Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.</p> <p>La costruzione delle opere deve, in ogni</p>
--	---

<p>4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.</p> <p>5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso a cura del Settore competente.</p> <p>6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.</p> <p>7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.</p> <p>8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione a cura del Settore 3° Servizi Tecnici</p> <p style="text-align: center;">Art.71 Responsabilità - Deposito cauzionale</p> <p>1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.</p> <p>2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.</p>	<p>caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.</p> <p>Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso a cura del Settore competente.</p> <p>In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.</p> <p>Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.</p> <p>Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione a cura dei Servizi Tecnici</p> <p style="text-align: center;">Art.71 Responsabilità - Deposito cauzionale</p> <p>I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.</p> <p>Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art.72 Recinzione aree – Materiali di scavo</p> <p>1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.</p> <p>2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente</p> <p>3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate</p>	<p style="text-align: center;">Art.72 Recinzione aree – Materiali di scavo</p> <p>Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.</p> <p>E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente</p> <p>I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate</p>
<p style="text-align: center;">Art. 73 Introduzione e deposito di materiali</p> <p>1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio competente La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.</p> <p>2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.</p> <p>3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.</p> <p>4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra. calce, ecc.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73 Introduzione e deposito di materiali</p> <p>E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio competente La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.</p> <p>E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.</p> <p>Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.</p> <p>Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra. calce, ecc.</p>

<p style="text-align: center;">Art.74 Orario di lavoro</p> <p>1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del dell'Ufficio competente</p> <p>2. Il Responsabile dell'Ufficio competente in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.</p> <p>3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.</p> <p>4. Le prescrizioni specifiche relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle modalità di esecuzione dei lavori b) ai contenuti e alle modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri c) alla recinzione di aree e ai materiali di scavo d) all'introduzione e deposito di materiali <p>sono stabilite nelle linee guida attuative delle previsioni del presente Regolamento approvate dalla Giunta comunale</p>	<p style="text-align: center;">Art.74 Orario di lavoro</p> <p>L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del dell'Ufficio competente</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio competente in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.</p> <p>Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.</p> <p>Le prescrizioni specifiche relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) alle modalità di esecuzione dei lavori f) ai contenuti e alle modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri g) alla recinzione di aree e ai materiali di scavo h) all'introduzione e deposito di materiali <p>sono stabilite nelle linee guida attuative delle previsioni del presente Regolamento approvate dalla Giunta comunale</p>
<p style="text-align: center;">Art.75 Vigilanza</p> <p>1. Il Responsabile dell'Ufficio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai</p>	<p style="text-align: center;">Art.75 Vigilanza</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati,</p>

<p>progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.</p> <p>2. L'Ufficio competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.</p> <p style="text-align: center;">Art.76 Obblighi e divieti per il personale del cimitero</p> <p>1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.</p> <p>2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza; d) informare il Responsabile dell'Ufficio competente di ogni fatto o situazione che possa pregiudicare il buon andamento del servizio; <p>3. Al personale suddetto è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di 	<p>alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.</p> <p>L'Ufficio competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.</p> <p style="text-align: center;">Art.76 Obblighi e divieti per il personale del cimitero</p> <p>Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.</p> <p>Altresì il personale del cimitero è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza; d) informare il Responsabile dell'Ufficio competente di ogni fatto o situazione che possa pregiudicare il buon andamento del servizio; <p>Al personale suddetto è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di
--	--

<p>ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;</p> <p>d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;</p> <p>e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.</p> <p>4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio e soggetta a provvedimento disciplinare.</p> <p>5. Il datore di lavoro, individuato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.81/2008, sulla base della valutazione del rischio, anche biologico, cui è esposto il personale addetto al cimitero, lo sottoporà alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente, antitetanica e antiepatite B, e lo doterà dei necessari dispositivi di protezione individuali.</p> <p style="text-align: center;">Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI</p> <p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>L'attività funebre delle imprese di onoranze funebri è regolata dell'art. 74 della L. R. 33/2009 e dall'art.31 -32 del RR 6/2004</p> <p style="text-align: center;">Art. 78 Divieti</p> <p>a) eseguire, all'interno dei cimiteri,</p>	<p>ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;</p> <p>d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;</p> <p>e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio e soggetta a provvedimento disciplinare.</p> <p>Il datore di lavoro, individuato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.81/2008, sulla base della valutazione del rischio, anche biologico, cui è esposto il personale addetto al cimitero, lo sottoporà alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente, antitetanica e antiepatite B, e lo doterà dei necessari dispositivi di protezione individuali.</p> <p style="text-align: center;">Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI</p> <p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>L'attività funebre delle imprese di onoranze funebri è regolata dell'art. 74 della L. R. 33/2009 e dagli articoli da 2 a 10 nonché dall'art. 16 del Regolamento regionale 14 giugno 2022 - n. 4</p> <p style="text-align: center;">Art. 78 Divieti</p> <p>Le imprese funebri si conformano nello</p>
---	---

<p>attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;</p> <p>b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;</p> <p>c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;</p> <p>d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;</p> <p>e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO QUINTO</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</p>	<p>svolgimento della loro attività agli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dall'art. 6 del Regolamento regionale 14/06/2022 nr. 4 che qui si riportano:</p> <p>Le imprese funebri hanno l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette. In particolare, hanno l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e di informare i clienti dell'eventuale avvalimento di un centro servizi, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.</p> <p>Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.</p> <p>Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori, le strutture sanitarie e sociosanitarie e gli uffici pubblici.</p> <p>È fatto divieto al personale operante in strutture sanitarie e sociosanitarie e a coloro che a qualunque titolo sono impiegati in attività di soccorso di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare decessi alle imprese funebri.</p> <p>.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO QUINTO</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Capo I DISPOSIZIONI VARIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</p> <p>1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".</p> <p style="text-align: center;">Art. 80 Registri</p> <p>1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti i registri delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri possono essere tenuti, se del caso, con mezzi informatici.</p> <p>2. I registri sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.</p> <p>3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere obbligatoriamente con la sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.</p>	<p style="text-align: center;">Capo I DISPOSIZIONI VARIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</p> <p>All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.</p> <p>Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".</p> <p style="text-align: center;">Art. 80 Registri</p> <p>Presso l'ufficio comunale cimiteriale sono tenuti i registri delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri possono essere tenuti, se del caso, con mezzi informatici.</p> <p>I registri sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.</p> <p>Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere obbligatoriamente con la sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 81 Annotazioni in registro</p> <p>1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale</p> <p>2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) generalità del defunto o dei defunti; b) la descrizione schematica della sepoltura; c) le generalità del concessionario o dei concessionari; d) gli estremi del titolo costitutivo; e) la natura e la durata della concessione; f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione. 	<p style="text-align: center;">Art. 81 Annotazioni in registro</p> <p>Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale</p> <p>Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) generalità del defunto o dei defunti; b) la descrizione schematica della sepoltura; c) le generalità del concessionario o dei concessionari; d) gli estremi del titolo costitutivo; e) la natura e la durata della concessione; f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
<p style="text-align: center;">Art. 82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</p> <p>1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.</p> <p>2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.</p> <p>3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</p> <p>Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.</p> <p>Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.</p> <p>In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 83 Scadenario delle concessioni</p> <p>1. L'Ufficio Concessioni Cimiteriali è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83 Scadenario delle concessioni Abrogato</p> <p>.</p>

~~preposto alla verifica della scadenza delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.~~

~~2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il termine di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, attivando le opportune procedure per ogni decisione in merito alla destinazione delle sepolture.~~

Capo II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, ~~nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento,~~ presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. ~~Il provvedimento del Sindaco~~ con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

~~4. Gli adempimenti di cui all'art. 62, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente~~

Capo II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

<p>regolamento.</p> <p>5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 85 Cautele</p> <p>1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombine, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.</p> <p>2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.</p> <p>3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 86 Provvedimenti attinenti il servizio di polizia mortuaria</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.267/00 , spetta al dipendente nominato Responsabile di Settore, sulla base della ripartizione delle competenze prevista dall'organigramma comunale e dai suoi provvedimenti attuativi, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, che non siano di competenza del Sindaco, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85 Cautele</p> <p>Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombine, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.</p> <p>In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.</p> <p>Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 86 Provvedimenti attinenti il servizio di polizia mortuaria</p> <p>Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.267/00 , spetta al dipendente nominato Responsabile di Servizio, sulla base della ripartizione delle competenze prevista dall'organigramma comunale e dai suoi provvedimenti attuativi, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, che non siano di competenza del Sindaco, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della</p>
--	--

<p>Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.</p> <p>2. La Giunta Comunale è competente ad assumere gli atti pertinenti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi della normativa vigente</p> <p style="text-align: center;">Art. 87 Concessioni pregresse</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'art. 84, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 88 Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio</p> <p>1. Salvo quanto stabilito dall'art.54, Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, può trovare applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.</p> <p>2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.</p> <p>In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la</p>	<p>Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.</p> <p>La Giunta Comunale è competente ad assumere gli atti pertinenti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi della normativa vigente</p> <p style="text-align: center;">Art. 87 Concessioni pregresse</p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 84, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 88 Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio</p> <p>Salvo quanto stabilito dall'art.54, Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, può trovare applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.</p> <p>Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.</p> <p>In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi</p>
--	--

<p>documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.</p> <p>3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.</p> <p>4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 89 Rimesse di carri funebri Norma transitoria</p> <p>1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente</p>	<p>necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.</p> <p>I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.</p> <p>Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 89 Abrogato</p> <p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente</p>
---	--